

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2018

Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 243-quinquies del TUOEL. (18A08469)
(GU n.3 del 4-1-2019)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-quinquies, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni di cui all'allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati;

Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-quinquies, comma 3, del TUOEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione medesima;

Decreta:

Art. 1

Concessione anticipazione di cassa

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e' concessa, ai sensi dell'art. 243-quinquies, un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 2

Criteri e modalita' per la concessione
dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente e' determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.

2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 3

Modalita' per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, e' restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma e' recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Belgiorno

Il Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
Franco

Allegato A

ART. 243-QUINQUIES - TUOEL

=====				
	Codice ente		Ente	
			Provincia	
			Abitanti	
			Importo	
			riparto	
+	-----	+	-----	+
	4180220641		Lamezia Terme	
			CZ	
			70.891	
			8.932.162,38	
+	-----	+	-----	+
	4180670140		Brancaleone	
			RC	
			3.574	
			450.318,77	
+	-----	+	-----	+
	4180670850		Scilla	
			RC	
			4.901	
			617.518,83	
+	-----	+	-----	+